1) All'articolo 37, è aggiunto un nuovo paragrafo 7 del seguente tenore:

«7. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, primo comma, e da 2 a 5, la Corte può, mediante decisione, determinare le condizioni alle quali un atto processuale trasmesso alla cancelleria per via elettronica è considerato l'originale di tale atto. Tale decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»

2) All'articolo 44 *bis*, terza frase, i termini «un mese» sono sostituiti dai termini «tre settimane».

3) All'articolo 76, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«La sezione provvede mediante ordinanza non impugnabile. In caso di rifiuto totale o parziale dell'ammissione al gratuito patrocinio, l'ordinanza motiva il rifiuto.»

4) L'articolo 104, paragrafo 1, è modificato come segue:

«1. Le decisioni dei giudici nazionali di cui all'articolo 103 sono comunicate agli Stati membri nella versione originale, accompagnate da una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato destinatario. Se ciò è opportuno a causa della lunghezza della decisione del giudice nazionale, tale traduzione è sostituita dalla traduzione nella lingua ufficiale dello Stato destinatario di un sunto della decisione, che servirà di base alla presa di posizione di tale Stato. Il sunto include il testo integrale della o delle questioni proposte in via pregiudiziale. Tale sunto comprende in particolare, in quanto tali elementi figurino nella decisione del giudice nazionale, l'oggetto della causa principale, gli argomenti essenziali delle parti nella causa principale, una presentazione succinta della motivazione del rinvio, nonché la giurisprudenza e le disposizioni comunitarie e nazionali fatte valere.

Nei casi previsti dall'articolo 23, terzo comma, dello Statuto, le decisioni dei giudici nazionali sono comunicate agli Stati parti contraenti dell'accordo SEE diversi dagli Stati membri nonché all'autorità di vigilanza AELS nella versione originale, accompagnate da una traduzione della decisione, se del caso di un sunto, in una delle lingue indicate nell'articolo 29, paragrafo 1, scelta dal destinatario.

Quando uno Stato terzo ha il diritto di partecipare ad un procedimento pregiudiziale conformemente all'articolo 23, quarto comma, dello Statuto, la decisione del giudice nazionale gli è comunicata nella versione originale, accompagnata da una traduzione della decisione, se del caso di un sunto, in una delle lingue indicate nell'articolo 29, paragrafo 1, scelta dallo Stato terzo interessato.»

5) All'articolo 104, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Qualora una questione pregiudiziale sia identica ad una questione sulla quale la Corte ha già statuito o qualora la soluzione di tale questione possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, dopo aver sentito l'avvocato ACTe, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata contenente riferimento alla precedente sentenza o alla giurisprudenza pertinente.

La Corte può altresì statuire con ordinanza motivata, dopo aver informato il giudice del rinvio, dopo aver sentito le eventuali osservazioni degli interessati di cui all'articolo 23 dello Statuto e dopo aver sentito l'avvocato ACTe, qualora la soluzione della questione pregiudiziale non dia adito a dubbi ragionevoli.»

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE